

Ordine degli Avvocati di Perugia

REGOLAMENTO 28 maggio 2015 n. 3

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia

nella seduta del 28 maggio 2015

visto l'art. 29, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2012 n. 247

ADOPTA

il seguente regolamento

ART. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni in conformità di quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e seguenti, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165.
2. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per "incarichi di studio", gli incarichi consistenti in una attività di studio o di soluzione di questioni nell'interesse dell'Ordine, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, ovvero nell'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
 - b) per "incarichi di ricerca", gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'Ordine;
 - c) per "incarichi di consulenza", gli incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche;
 - d) per "incarichi di collaborazione", tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa o dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, che hanno un contenuto diverso dalle attività di "studio, ricerca e consulenza".
3. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee, previa delibera a contrarre del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.
4. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non deve riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni del personale dipendente dell'Ordine e non comporta la possibilità di rappresentare l'ente e di agire in nome e per conto dell'Ordine.
5. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli incarichi professionali conferiti per

Ordine degli Avvocati di Perugia

il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente, gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità.

ART. 2

Competenza e presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ordine circondariale degli Avvocati e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ordine;
- b) il Consiglio dell'Ordine deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali disponibili nell'ambito della propria struttura organizzativa;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

ART.3

Requisiti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi regolati dal presente regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e di adeguata competenza e/o esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere.

2. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati debbono, pertanto, essere in possesso di idoneo diploma di laurea (laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale) e aver maturato una adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire.

3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4. Il soggetto, al quale viene conferito l'incarico, deve, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici;
- b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- c) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Ordine degli Avvocati di Perugia

ART.4

Procedure per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti:

- a) di regola, tramite procedure di comparazione di curricula professionali dei candidati, contenenti i titoli e la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguite da un eventuale colloquio, ove ritenuto necessario.
- b) mediante procedura di affidamento diretto, limitatamente alle ipotesi, da motivare adeguatamente, di particolare urgenza o di incarichi di peculiare specificità ovvero nei casi in cui le procedure sub a) siano andate deserte.

2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi avvengono mediante avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire, che deve essere divulgato con la pubblicazione nel sito istituzionale web dell'Ordine degli Avvocati di Perugia per dieci giorni consecutivi e, ove ritenuto opportuno, anche tramite la stampa locale;

3. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato dovrà contenere:

- a) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
- b) i requisiti richiesti;
- c) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale, a cui può aggiungersi il colloquio);
- d) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
- e) l'eventuale consistenza del corrispettivo della prestazione.

4. La selezione dei collaboratori verrà affidata dal Consiglio dell'Ordine ad una apposita Commissione composta da almeno 3 Consiglieri in carica, che valuterà in termini comparativi i curricula professionali e l'esito degli eventuali colloqui.

5. La procedura di selezione si conclude con l'approvazione di una graduatoria finale di merito, da pubblicare nel sito web istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, che avrà efficacia di mesi 36, a partire dal giorno della sua pubblicazione.

ART. 5

Conferimento di incarichi senza procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli che precedono, il Consiglio dell'Ordine può deliberare di conferire gli incarichi in via diretta, cioè senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti condizioni, delle quali si deve dar conto nella delibera consiliare a contrarre:

- a) quando le procedure selettive di cui all'art. 4 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) in caso di particolare e comprovata urgenza, non imputabile all'Ordine, che non consenta l'utile effettuazione delle procedure di cui all'art. 4;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura altamente specializzata, strettamente connesse alle comprovate professionalità specialistiche del prestatore d'opera, qualora il compenso previsto per l'incarico sia inferiore ad € 10.000,00.

Ordine degli Avvocati di Perugia

2. In presenza dei presupposti per l'affidamento diretto, l'individuazione del soggetto da incaricare deve avvenire in ossequio al principio di rotazione.

ART. 6 Contratto di incarico

1. Il Presidente dell'Ordine stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata e continuativa.

2. I contratti devono contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del contraente;
- b) l'oggetto della prestazione professionale;
- c) le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- d) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
- e) l'ammontare del compenso e le modalità della sua corresponsione.

3. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e della utilità che l'ente ne ricava.

4. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto.

5. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento.

6. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

ART. 7 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Segretario del Consiglio dell'Ordine in carica verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dal collaboratore e dei risultati ottenuti.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto pattuito, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

ART. 8 Proroga e rinnovo del contratto

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto.

2. La proroga del contratto stipulato può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal negligente comportamento

Ordine degli Avvocati di Perugia

dell'incaricato.

3. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

ART. 9

Pubblicità dell'affidamento degli incarichi

Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

ART. 10

Norme finali

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.